

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI P.M.I. (PICCOLA E MEDIA IMPRESA) (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ prov. (____) il ____/____/____

residente a _____ prov. (____) via _____ n° ____

in qualità di _____ dell'impresa _____

con sede legale a _____ prov. (____) via _____ n° ____

codice fiscale _____ P. Iva _____

ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

che l'impresa possiede i requisiti disposti dall'articolo 4, commi 1 e 2 dello Statuto (estratto riportato in calce) e in particolare, dei requisiti dimensionali dettati dalla normativa comunitaria vigente per la definizione di piccola e media impresa (estratto in calce), in quanto rientrante nella categoria di:

Media Impresa (*)

Piccola Impresa (**)

Micro Impresa (***)

sulla base dell'ultimo esercizio contabile chiuso (anno _____)

Luogo e data _____

Timbro

Firma del titolare/legale rappresentante

Articolo 4 – Ammissione a Soci

[1] Possono essere ammessi a socio:

- le piccole e medie imprese che posseggono i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive;
- i professionisti anche in forma associata e anche se iscritti in albi professionali nella misura in cui svolgono un'attività economica, nei limiti dimensionali delle PMI e nei limiti previsti per legge;
- i confidi nei limiti previsti dalle norme vigenti.

[2] Alla Società possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali indicati dall'Unione Europea ai fini degli interventi della Banca Europea degli Investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie.

[...]

Normativa comunitaria

Secondo il Decreto di recepimento della disciplina comunitaria, emanato dal Ministero delle Attività Produttive in data 18 aprile 2005 e pubblicato sulla GU in data 12 ottobre 2005, 6 definita:

(*) media, l'impresa che ha meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 50 ml di €, o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 ml di €;

(**) piccola, l'impresa che ha meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 ml di €, o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 ml di €;

(***) micro, l'impresa che ha meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 2 ml di €, o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 ml di €.

Tali parametri, sono da riferirsi all'impresa dichiarante, unitamente alle eventuali imprese collegate (sommando totalmente i parametri) e associate all'impresa e alle proprie collegate (sommando i parametri in proporzione alla misura del controllo). Si definisce:

- collegata, l'impresa in cui un'altra impresa dispone, direttamente o per il tramite di una persona o di un gruppo di persone fisiche, del controllo della maggioranza ovvero di un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- associata, l'impresa che detiene da sola, o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa.

N.b.: la spiegazione costituisce sintesi della normativa alla quale è necessario fare riferimento.

Note esplicative

Imprese autonome: Tutte le imprese che non appartengono a nessuno degli altri due tipi di imprese (associate collegate). Un'impresa si definisce autonoma se:

- non possiede partecipazioni del 25 % o più in un'altra impresa;
- non è detenuta direttamente al 25 % o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, a parte talune eccezioni;
- non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati e quindi non è un'impresa collegata.

Un'impresa può comunque essere considerata autonoma, anche se la soglia del 25 % è raggiunta o superata, se si è in presenza delle seguenti categorie di investitori (a patto che questi ultimi non siano collegati con l'impresa richiedente):

- società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche che svolgono regolarmente un'attività di investimento in capitale di rischio ("business angels"), che investono fondi propri in imprese non quotate in borsa, a patto che il totale degli investimenti di tali "business angels" in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- amministrazioni locali autonome aventi un bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro e aventi meno di 5000 abitanti.

In tal caso si prendono a riferimento i dati (fatturato e dipendenti) solo dell'azienda richiedente.

Imprese associate: Si tratta di imprese che intrattengono relazioni di partenariato finanziario significative con altre imprese, senza che l'una eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull'altra. Si definiscono "partner" le imprese che non sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate fra loro. Un'impresa è definita associata di un'altra impresa se:

- possiede una partecipazione compresa tra il 25 % e meno del 50 % in tale impresa;
- l'altra impresa detiene una partecipazione compresa tra il 25 % e meno del 50 % nell'impresa richiedente;
- l'impresa richiedente non elabora conti consolidati che riprendono l'altra impresa e non è ripresa tramite consolidamento nei conti di tale impresa o di un'impresa ad essa collegata.

In tal caso si sommano i dati (fatturato e dipendenti) dell'azienda richiedente + dati aziende associate (in proporzione alla % di possesso)

Imprese collegate: Si definiscono collegate quelle imprese per cui:

- un'impresa detiene la maggioranza dei voti di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultimo o di una clausola dello statuto di quest'ultima
- un'impresa, azionista o socia di un'altra impresa, controlla da sola, in virtù di un accordo con altri azionisti o soci, la maggioranza dei diritti di voto di un'altra.

Le imprese si considerano collegate anche quando sussiste una delle relazioni sopra indicate tramite una o più imprese o tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto esercitando la loro attività o parte dell'attività nello stesso mercato o in mercati contigui (mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione).

In tal caso si sommano i dati (fatturato e dipendenti) dell'azienda richiedente + dati aziende collegate (100% indipendentemente dalla % di possesso).